

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE- SEZ. LAVORO

Ricorso

Della Sig.ra COLOMBO Angela nata a Palermo il 6.11.1973 ivi residente in via Boccaccio 4b, Bagheria , C.F. CLMNGL73S46G273T ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: alessioardizzone@pec.it – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: avv.conti@pec.it-fax 091/6195380 , sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto

CONTRO

MIUR, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

I) La Sig.ra Colombo, inserita nella Graduatoria ad Esaurimento (GaE) di Palermo e Provincia, veniva assunta dal MIUR con contratto a tempo indeterminato del 01.09.2014 come docente di scuola primaria (**All. 1**).

Successivamente presentava domanda di mobilità con punteggio di 48 più 6 per ricongiungimento al Comune di Palermo (Pa), come previsto e disciplinato dalla L. 107/2015, dall'O.M. 241/2016 del 08.04.2016 nonché dal CCNI del 08.04.2016, nella quale indicava come prime preferenze gli Ambiti Territoriali della Provincia di Palermo (0021) e, successivamente, altre preferenze su ambito provinciale siciliano (**All. 2**).

Tale mobilità non sortiva l'effetto sperato, come si vedrà, a causa delle palesi illegittimità dell'*iter* procedurale seguito dal MIUR.

II) Ancora successivamente, la ricorrente partecipava alle successive procedure di mobilità senza mai ottenere il movimento richiesto. Dai siti specializzati in materia scolastica apprendeva che nella mobilità dell'a.s. 2016/17 il MIUR aveva commesso svariati errori nei trasferimenti a danno dei docenti assunti prima della c.d. *Buona scuola*.

Parimenti sempre dai siti specializzati la docente ha avuto contezza di come debba essere correttamente considerato il servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione della



carriera alla luce dei principi comunitari così come rielaborati dalla recente giurisprudenza della Cassazione.

Ed infatti, come si avrà modo di evidenziare, il MIUR non ha correttamente ricostruito la carriera della docente dato che ha *sottovalutato* l'effettivo servizio pre ruolo svolto (cfr allegato d- servizi resi **all. 3**).

Da qui pertanto il presente ricorso innanzi a codesto On.le Tribunale di Termini Imerese, in considerazione del fatto che la ricorrente presta servizio in assegnazione provvisoria per l'a.s. 2019/20 presso l'I.C. Buttitta di Bagheria (cfr bollettini assegnazione provvisoria).

1

SULLA MOBILITA' 2016/2017:

VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “MERITO DEL PUNTEGGIO”

Preliminarmente va rilevato che il MIUR ha violato quanto previsto dall'art. 6 del CCNL integrativo per la c.d. Mobilità (**All. 4**).

Infatti, tale articolo prevede che *“la mobilità avverrà secondo un ambito di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*; per quanto concerne il meccanismo di selezione, precisa l'allegato 1 al CCNL in questione che, per quanto concerne la fase c *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica**”*.

Non v'è dubbio quindi che le operazioni di mobilità avrebbero dovuto rispettare il c.d. principio meritocratico del punteggio acquisito dal singolo aspirante nell'ambito della fase di mobilità di appartenenza.

Nella fattispecie odierna la docente Colombo, pur avendo maturato un punteggio ai fini della mobilità pari a 46 più 6 per ricongiungimento, non ha ottenuto alcun



movimento, mentre altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori, a suo tempo appartenenti alle GAE ed assunti successivamente alla ricorrente in forza del piano *straordinario* di assunzione varato dalla l. 107/15 si sono visti assegnare sedi in altri ambiti della Sicilia in sede di conciliazioni, in maniera del tutto singolare!

Infatti, in sede di “proposte” di definizione dei tentativi di conciliazione il MIUR ha dimostrato come all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva **vi fossero posti non assegnati in Sicilia**; più precisamente emerge dallo stesso elenco delle proposte, come illogicamente ed illegittimamente, il Miur ha offerto in sede di conciliazione l'ambito territoriale Sicilia a soggetti istanti con un punteggio palesemente inferiore rispetto alla ricorrente, violando conseguentemente le norme sopra calendate nonché lo stesso principio del merito del punteggio nelle operazioni di mobilità. C'è da dire che ad oggi il MIUR non ha reso noti i criteri in base ai quali alcune istanze di conciliazione hanno avuto accoglimento mentre altre non sono state minimamente prese in considerazione!

È sufficiente por mente, a titolo meramente esemplificativo alla conciliazione promossa dalle seguenti docenti: **Orlando Carmela**, punti 24, fase C, alla quale è stato proposto l'A.T. Sicilia 0021 (richiesto come primo ambito dalla ricorrente); **la sig.ra Mancuso Venera Antonia**, con punti 15 fase C alla quale è stato proposto l'A.T. Sicilia 0003 in luogo della prima destinazione in Lombardia; **Sorbello Rosa Consolazione**, punti 14 fase C dal Piemonte alla Sicilia 0010; **Loredana Imburgia**, punti 6 ha avuto offerto l'ambito territoriale Sicilia 003 in luogo dell'originario ambito territoriale Lombardia (si allega bollettino nazionale proposte di conciliazione – **all. 5**).

E così tante altre docenti!

I nomi indicati a titolo meramente esemplificativo evidenziano l'illegittimità di tale conciliazione, la quale è stata accertata da alcuni Tribunali:

Qui si tratta di un palese inadempimento al merito del punteggio perpetrato in danno della ricorrente nella fase successiva delle *conciliazioni*.

Anche il caso delle conciliazioni dimostra in tutta evidenza come la cervelletica suddivisione della mobilità in fasi (di cui la conciliazione rappresenta l'atto conclusivo) sia avvenuto in totale spregio dei buoni diritti dei docenti e al di fuori di qualsivoglia logica di trasparenza, di merito e di tutela dei diritti di



precedenza *ex lege* (come quello vantato dalla ricorrente derivante dall'aver partecipato alla fase b1 della mobilità).

Il nodo centrale della questione è che le conciliazioni hanno dimostrato che al termine dell'ultima fase della mobilità d vi erano posti non assegnati.

A tale proposito, il Tribunale di Bergamo, con la sentenza del 05.10.2017, premettendo che il MIUR non aveva contestato di avere assegnato tre docenti di fase C negli ambiti siciliani di prima preferenza della ricorrente a seguito della procedura di conciliazione, ha esplicitamente affermato che *“il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità strutturata per fasi successive”* ed ancora *“né l'accordo conciliativo è efficace nei confronti del terzo (art. 1372 cod. civ.)”*.

Lo stesso Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 5 giugno 2018 ha precisato all'uopo che *“che le conciliazioni ex art. 135 CCNL Scuola non possono derogare alle disposizioni di legge e di contratto collettivo, né possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi, sicché la circostanza che l'assegnazione di sede alla docente (...) sia avvenuta all'esito di conciliazione non muta in alcun modo l'obbligo del Ministero di attenersi alle prescrizioni del CCNI mobilità. Pertanto, in assenza di qualsivoglia motivazione idonea a giustificare l'operato descritto (che l'amministrazione scolastica non ha fornito e ha dichiarato sostanzialmente di non conoscere neppure), la procedura seguita risulta difforme da quanto prescritto dal CCNI 8 aprile 2016, a mente del quale, come già detto, le operazioni di mobilità sono scandite in una sequenza di fasi successive (A, B, C e D), ciascuna delle quali ha inizio dopo la chiusura della precedente e ha ad oggetto i soli posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni delle fasi precedenti....Facendo applicazione anche nel caso di specie dei principi di diritto che precedono, ha diritto all'assegnazione in organico di una delle sedi ricomprese negli Ambiti Territoriali di Catania e Provincia, a fronte del fatto che la ricorrente pacificamente ha un punteggio superiore rispetto ad altri docenti assegnati all'esito di conciliazioni”*.

Anche il Tribunale di La Spezia con sentenza n. 314/2018 del 06.11.2018 ha chiarito che tali movimenti a seguito di conciliazioni, in mancanza di valide motivazioni del MIUR, sono da considerarsi assolutamente illegittime in quanto non conformi alla normativa vigente in materia.

Infine, anche il Tribunale di Palermo nella sentenza 4150/2019 ha ribadito che *“le docenti sopra ricordate in narrativa, ricevevano proposte di assegnazione in via*



conciliativa di sedi nella Regione Siciliana richieste dalla ricorrente, pur avendo un punteggio inferiore al suo. Tale condotta dell'Amministrazione deve reputarsi illegittima, con conseguente diritto della ricorrente di essere assegnata presso una delle sedi ottenute in via conciliativa dalle predette docenti, il cui punteggio inferiore al suo non consentiva loro di scavalcarla, neppure attraverso la predetta procedura conciliativa”.

Quanto evidenziato si ritiene più sufficiente per dimostrare come la *nota* mobilità dell'*algoritmo* abbia stravolto le graduatorie di trasferimento dei docenti in palese violazione del principio meritocratico del punteggio.

2

**VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO
del 8.4.2016**

In via gradata subordinata, dall'esame dei bollettini allegati emerge in tutta evidenza che alcuni docenti di “Fase D” sono stati assegnati in Sicilia (cfr **all. 6**).

A titolo meramente esemplificativo si riporta quanto accertato in modo definitivo, in quanto non contestato dal MIUR in quella sede, l'Ordinanza del Tribunale di Siena del 23.01.2017, dove il Giudice ha considerato illegittima l'assegnazione della docente Baglieri Chiara, fase D posto comune, con punteggio di 29 punti (si veda pag. 8 della stessa ordinanza) nell'Ambito Territoriale Sicilia 0026, nonché della docente Puglisi Sabrina, fase D Lingua inglese mentre la ricorrente in fase C, era stata assegnata in Toscana (cfr. bollettini allegati). Ebbene, secondo il Giudice, ciò è palesemente illegittimo per il semplice fatto che quel posto avrebbe dovuto essere assegnato alla ricorrente di fase C.

Parimenti, sulla falsariga del Tribunale di Siena, anche il G.U. del Tribunale di Pisa, Dott. Turco, con la sentenza n. 211/2017 ha ritenuto nella sentenza prima citata “che il MIUR non ha eccepito alcunché di utile in ordine agli altri controinteressati specificamente nominati dalla ricorrente, la quale ha indicato a pagina 4 del ricorso due insegnati che hanno ottenuto l'ambito di Siracusa, per uno dei quali (la Baglieri) già altri provvedimenti giurisdizionali prodotti dalla ricorrente riscontrano e rassicurano sia in ordine al possesso di un punteggio inferiore, sia in ordine all'assegnazione in fase D della mobilità (vedi Tribunale Verona ord. 15.3.17 n.r.g 1707/2017, e Tribunale Venezia 7.7.17 rg n. 1354/17 e Tribunale Roma del 14.2.2017 n. rg 15285/2017); analogamente, la ricorrente ha fatto chiaro riferimento



ad altri controinteressati (alcuni destinati all'ambito territoriale di Agrigento ed altri agli ambiti territoriali indicati a pagina 4 del ricorso), nominandoli e richiamandone il punteggio. Tali ragioni di fatto dimostrano la violazione, in danno della ricorrente, delle norme disciplinanti la mobilità (in base alle fasi generali previste dall'art. 1, comma 108, l. d13.7.2015, n. 107), quantomeno in relazione all'ambito territoriale di Siracusa e degli altri richiesti dalla ricorrente (atteso che per quello di Enna ostano le circostanze sopra indicate), cioè le norme che applicano l'ovvio criterio della precedenza in base al punteggio a parità di ambito richiesto (l'ordine di graduatoria di cui all'art. 2 del CCNL 8.4.2016), anche in relazione al criterio della viciniorità (art. 2, comma 3, CCNL 8.4.2016), e le disposizioni che prevedono l'ordine delle fasi (art. 6, comma 2, CCNL 8.4.2015: *«Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti»* **(in questo senso vedi già le ordinanze di merito sopra richiamate, secondo cui, in sostanza, “prima dovevano essere espletate le procedure di mobilità relative alle fasi precedenti ... e solo successivamente, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, la procedura della fase D»**). La violazione del punteggio e dell'ordine di successione ed esaurimento delle fasi determinano quindi la violazione della procedura, e dimostrano, in base al punteggio, il diritto della ricorrente all'utile piazzamento in graduatoria, dunque all'assegnazione richiesta”.

Sulla falsariga di Pisa, il Tribunale di Modena in più ordinanze cautelari (all'uopo si cita soltanto l'ultima del 12 settembre 2017) ha confermato che “poiché la Baglieri era stata assunta nella fase A del piano di assunzioni straordinario come da doc. 23 di parte ricorrente appare a fortiori confermato che ella potesse accedere alla mobilità interprovinciale solo nella fase D del piano di mobilità straordinario”. La stessa decisione è stata adottata in più occasioni dal Tribunale di Milano (*ex plurimis* ultima in ordine di tempo sentenza n. 3165/2017 pubblicata il 29.01.2018).

E, infine, lo stesso Tribunale di Brescia con sentenza pubblicata il 22 giugno 2018 ha così deciso: “E’, invece, fondata la doglianza di parte ricorrente secondo la quale le sarebbe stata illegittimamente preferita Chiara Baglieri, assegnata all'ambito Sicilia 0026 in fase D, su posto comune. Premesso che parte ricorrente ha



dimostrato, mediante la produzione della domanda di mobilità, di avere partecipato alla fase C della procedura e di avere richiesto l'assegnazione all'ambito Sicilia 0026, si ritiene che il Miur l'avrebbe dovuta assegnare a tale ambito con priorità rispetto alla docente Chiara Baglieri, partecipante alla fase D. E ciò proprio nel rispetto del principio della suddivisione in fasi già descritto (art. 6 del CCNI dell'8 aprile 2016), secondo il quale la mobilità di fase D può attuarsi nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito all'esito delle operazioni di cui alle fasi precedenti".

Risulta pertanto INCONTESTATO che le operazioni di mobilità in Sicilia siano avvenuti in evidente violazione dei diritti dei soggetti partecipanti alla c.d. Fase B1 della mobilità.

Pertanto, *mutatis mutandis*, non vi è dubbio anche la ricorrente, pur senza reclamare il posto di tali docenti, abbia diritto ad essere assegnata nell'ambito territoriale di Enna, su posto di lingua, o, in subordine, nell'ambito di Siracusa..

*** **

SULLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA

L'art. 485 Dlgs. 297/1994 – posto a fondamento dell'impugnato decreto di ricostruzione di carriera (**All. 7**) – prevede che “ Al personale docente .. il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.

La giurisprudenza del lavoro già da anni ha precisato che tale norma “debba essere disapplicata in modo da conformare l'ordinamento interno a quello comunitario. Non vi sono d'altra parte ragioni che giustifichino l'indubbia disparità di trattamento effettuata dalla normativa nazionale tra personale docente assunto a tempo determinato e personale a tempo indeterminato che svolga le stesse mansioni e sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi” (così Tribunale di Padova, sent. 758/2011).



D'altronde lo stesso art. 6 Dlgs. 368/2001 dispone testualmente che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”; tale principio di non discriminazione, ritenuto applicabile anche al c.d. Pubblico impiego privatizzato, è stato riletto alla stregua di numerose pronunce della Corte di Giustizia europea, la quale ha da tempo chiarito che le condizioni di impiego, rispetto alle quali sussiste il divieto di discriminazione, comprendono tutti gli istituti idonei ad incidere sulla quantificazione del trattamento retributivo e, quindi anche degli scatti di anzianità (o, nella fattispecie, delle mutate posizioni stipendiali) riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (cfr., fra tutte, Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32; Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact, 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso, 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana; Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia 18.10.2012, cause 002/11 e 005/11, Valenza).

Da qui pertanto, la disapplicazione del diritto interno, ed in particolare delle clausole del contratto collettivo che hanno escluso per i lavoratori a tempo determinato qualsiasi rilevanza dell'anzianità maturata in forza di precedenti contratti a termine.

In subjecta materia, è recente la pronuncia del Tribunale di Trani del 24/05/2018 secondo il quale “*appare configurabile l'avvenuta violazione del principio di non discriminazione avuto riguardo al mancato riconoscimento per intero dell'anzianità maturata dal lavoratore a tempo determinato nel periodo di c.d. Precariato e dunque il diritto dello stesso a percepire la retribuzione connessa all'effettiva anzianità maturata (scatti di anzianità) da farsi valere anche al momento dell'immissione in ruolo per intero e senza alcuna illegittima decurtazione. Spettano dunque anche le differenze retributive maturate in favore del lavoratore in virtù del nuovo inquadramento parificato ai dipendenti assunti a tempo indeterminato con pari anzianità e livello*”.



Anche i giudici della Corte di Appello di Milano con la pronuncia n. 384/17 hanno ritenuto che “le differenze retributive debbano intendersi rapportate alla medesima progressione economica prevista per i dipendenti a tempo indeterminato del comparto scuola dai CCNL succedutisi nel tempo”.

Tale principio è stato anche di ribadito da diverse importanti pronunce della magistratura italiana, sia di merito (cfr. Tribunale di Roma, sentenze nn. 1133-1132-3967/2016; Tribunale di Torino, sentenza n. 1063/2016; Tribunale di Asti, sentenza n. 154/2016-cit.; Tribunale di Messina, sentenze nn. 735-736/2017; Tribunale di Bologna, sentenza del 09.05.2017-cit.; Corte di Appello di Torino, sentenza del 27.06.2013; Corte di Appello di Milano, sentenza n. 384/2017 -cit.; Corte di Appello di Brescia, sentenza n. 280/2017; Corte di Appello di Messina, sentenza n. 491/2017) che di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 29/07/2011, n. 16632, Cass. Civ., Sez. IV, 07/11/2016 n. 22558-cit.).

Come è noto, *ex plurimis* il Giudice del Lavoro di Roma”...*in accoglimento del ricorso dichiara accertato il diritto dei ricorrenti e il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nel periodo preruolo svolto per l’amministrazione resistente con contratti a tempo determinato, ordinando all’amministrazione resistente di effettuare la conseguente ricostruzione di carriera ed il pagamento in favore degli stessi delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione di carriera” (sentenza n. 1139 del 6 febbraio 2019).*

Peraltro, la stessa Cassazione sul punto – interpretando correttamente la sentenza *Motter* della C.G.U.E. - ha recentemente evidenziato come “nel calcolo dell’anzianità occorre tener conto del **solo servizio effettivo prestato**, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l’assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l’assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati)”.

Sul punto, il Tribunale di Palermo (sentenza 2127/2019) ha testé rilevato: “Anche la domanda avente ad oggetto il diritto alla progressione stipendiale, tenuto conto del periodo di pre ruolo, deve trovare accoglimento. Ed invero, il C.C.N.L. del comparto scuola prevede l’attribuzione ai dipendenti a tempo indeterminato del Ministero convenuto di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni. Il C.C.N.L. 14 agosto 2011, in particolare, individua sei posizioni stipendiali



corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 22 1/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una prima di anzianità 0/2 anni ed una seconda 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio. Finché sono assunti a termine, invece, ai docenti non viene riconosciuta alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine instaurati con il medesimo, così ricevendo sempre e comunque soltanto la retribuzione corrispondente alla prima posizione stipendiale.

Ciò crea una illegittima discriminazione e la disciplina interna va disapplicata, in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione di fonte comunitaria, di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo Quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato. recepita dalla Direttiva I 999/70/CE del 28.6. 1 999, intitolata *'Principio di non discriminazione'* e recante il divieto di trattare, per quanto concerne le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato, eccetto quando le diversità di trattamento siano giustificate da ragioni oggettive.

Per quanto detto risulta accertata la violazione ai danni della ricorrente del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato e con pari livello e anzianità di servizio. In accoglimento delle domande a questo titolo avanzate, il Ministero resistente va, pertanto, condannato a corrispondere le differenze retributive derivanti dalla mancata applicazione della progressione stipendiale mediante riconoscimento degli scatti di anzianità maturati con riferimento ai periodi di servizio prestati in esecuzione dei contratti a tempo determinato risultanti dalla ricostruzione di carriera, nella medesima misura prevista dai CCNL del comparto Scuola per il personale di ruolo, oltre accessori”.

Orbene, non v'è dubbio che nella specie la posizione della ricorrente debba essere *rivalutata* dal Ministero datore di lavoro alla luce dei superiori principi giurisprudenziali.

IN VIA ISTRUTTORIA

Solo per mero tuziorismo difensivo, pur ritenendo la presente controversia di mero *diritto* si richiede nomina di CTU al fine di valutare e quantificare le differenze stipendiali e previdenziali dovute sulla scorta delle tabelle stipendiali contrattuali via



via succedutesi, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo.

Tutto ciò esposto la docente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, in accoglimento del presente ricorso,

A) IN RIFERIMENTO ALLA MOBILITA'

- dire e dichiarare l'illegittimità delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/17 per i motivi di cui al ricorso esposti in via gradata e, per l'effetto, il diritto della ricorrente all'assegnazione dell'Ambito Territoriale 0021 – Sicilia (Palermo e Provincia) come ad essa spettante, ovvero, in via gradata subordinata, di altro indicato tra le preferenze della domanda di mobilità;

- Conseguentemente condannare il MIUR ad assegnare la sig.ra Colombo in organico di una delle sedi ricomprese nei detti Ambiti Territoriali siciliani anche in soprannumero.

B) IN RIFERIMENTO ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA

- accertare il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero servizio non di ruolo interamente prestato negli Istituti statali prima dell'assunzione a tempo indeterminato;

- Condannare il Ministero a valutare il servizio pre ruolo prestato dalla ricorrente e per l'effetto condannare il MIUR al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata nel servizio pre ruolo e, altresì, collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata, nonché a corrispondere le differenze retributive, in funzione anche degli scatti d'anzianità.

- Voglia, altresì, condannare il MIUR, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale.

In via istruttoria si depositano i documenti di cui all'indice atti.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che lo stesso è esente, avendo la ricorrente un reddito inferiore ad € 34.585,23.

Palermo **16 marzo 2020**

Avv. Alessio Ardizzone

Avv. Christian Conti

